

GIP TRIBUNALE VARESE
22 FEBBRAIO 2013

GIUDICE: BATTARINO
IMPUTATO: L.R.

**Telematica • Sito blog
• Equiparazione alla
stampa • Esclusione
• Configurabilità della
circostanza aggravante del
mezzo di pubblicità**

Compete all'interprete attribuire a un sito Internet, sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche, nonché formali (la registrazione) la natura di « stampa ». Nel caso di specie il sito non ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla « stampa », ma costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti, tali, mediante la discussione di temi comuni. È, dunque, corretto trattare di « comunicazione con più persone » e configurare l'aggravante prevista dall'art. 595, co. 3 sotto il profilo dell'utilizzazione di « mezzo di pubblicità », non sotto il profilo dell'essere l'« offesa recata con il mezzo della stampa ».

**Informazione • Reato di
diffamazione • Epiteti
• Natura offensiva
• Configurabilità**

Gli epiteti « cloache editoriali », « truffatori », « signori della truffa », « cosche mafiose », « strozzini » attribuiti alla cate-

goria genericamente individuata come editori a pagamento e inclusiva della persona offesa sono obiettivamente tali da lederne l'onore ed il decoro.

**Telematica • Blog
• Responsabilità del
blogger per i commenti
degli utenti
• Configurabilità**

La disponibilità dell'amministrazione del sito Internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l'esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui personalità devono ritenersi specificamente approvati dal dominus), si all'inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus). Non è idonea ad escludere la responsabilità dell'imputata la clausola di attribuzione esclusiva della responsabilità agli autori dei commenti, contenuta in un « regolamento » di natura esclusivamente privata per l'utilizzazione del sito (gli autori semmai concorrono nel reato).

Il Giudice, Giuseppe Battarino ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ai sensi degli artt. 438 ss., 533, 535, 538 ss. cod. proc. pen. nei confronti di LR (*omissis*) imputata

— del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., nonché 13, Legge n. 47/1948 e perseguibile ai sensi dell'art. 30 della Legge 223/1990, perché, in più momenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone attraverso la rete Internet ed in particolare diffondendo notizie e scritti, utilizzando il proprio nome e cognome o, anche, utilizzando lo pseudonimo di Y, sul sito *Internet* [www.\[...\].org](http://www.[...].org) « <http://www.%5B...%5D.org>, intraprendeva una

campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento (di cui all'acronimo EAP), campagna denigratoria denominata NOEAP, per mezzo della quale ledeva la reputazione di ST in quanto rappresentante della casa editrice Z[], con sede legale in []. In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito internet, affermava che:

- la casa editrice Z[] doveva essere considerata « a pagamento »;
- ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai pronunciate dall'interessata;
- apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST con gli epiteti « cloache editoriali »; « truffatori »; « signori truffa »; « cosche mafiose » « strozzini » e simili;
- attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
- diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a ridicolizzare la stessa;
- indicava la casa editrice Z[] come « stampatore, editore che non offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità »;
- offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti epiteti « arpia »; « repressa del cazzo »; « urticante peggio di una medusa »; « non ha altro da dire che non siano le solite stronzate ».

In [] sino al 25 settembre 2010

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'imputata, in sede di udienza preliminare, ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato.

Si è costituita parte civile ST, che ha accettato gli effetti del giudizio.

La ricorrenza sul sito *www.[...].org* « *http://www.%5B...%5D.org* » delle espressioni riportate nel capo d'imputazione è documentata ampiamente.

In sostanza il sito, che, incontestatamente, è amministrato dall'imputata, è stato sede di un vivace dibattito tra aspiranti scrittori o scrittori esordienti, avente ad oggetto, tra l'altro, la specifica difficoltà di trovare un editore adeguato per opere prime, o comunque per scrittori non già affermati.

Il contesto è di comune conoscenza: a fronte di pochi autori di testi che incontrano un editore realmente interessato — per motivi culturali o economici — alla pubblicazione e che dunque divengono scrittori editi, molti autori di testi devono rinunciare alle proprie ambizioni oppure accettare compromessi proposti da editori che richiedono, in forma diretta o indiretta, contributi alle spese di edizione; a loro volta questi editori offrono talora una reale attività di « editing » e una adeguata distribuzione, in altri casi difettano dell'una e dell'altra, mandando gli autori incontro a sicura delusione.

L'attività casa editrice Z[], fondata e amministrata da ST, è rientrata nell'oggetto della discussione svoltasi sul sito.

Premesso che la reale politica editoriale di Z[] non è oggetto di valutazione in questo processo, se non nei limiti in cui il riferimento ad essa consente di definire la continenza, o meno, delle espressioni ricorrenti sul sito, le questioni essenziali del giudizio, alla luce dell'imputazione, del materiale probatorio e delle argomentazioni difensive, riguardano l'obiettività delle condotte, l'attribuibilità soggettiva anche in ragione della natura del mezzo di diffusione, la qualificazione delle stesse.

Il postulato dell'accusa è l'esistenza di affermazioni asseritamente travalicanti il diritto di critica che vengono descritte nel capo di imputazione con diverso grado di analiticità.

In ordine ad esse va considerato — seguendo l'ordine delle condotte così come descritte — che:

l'affermazione secondo cui la casa editrice è da considerare « a pagamento » non costituisce reato, risolvendosi l'espressione in una sintesi opinabile ma non offensiva delle suaccennate forme di partecipazione al costo editoriale;

parlare di « parole mai pronunciate » o, più oltre di « affermazioni e frasi mai profferite » come forma di offesa mediante attribuzione di falsità, non soddisfa i caratteri di chiara enunciazione dell'accusa e non consente di affermare la penale responsabilità dell'imputata;

gli epiteti « cloache editoriali », « truffatori », signori della truffa », « cose mafiose », « strozzini », attribuiti alla categoria genericamente individuata come editori a pagamento, e inclusiva della persona offesa, sono obiettivamente tali da lederne l'onore e il decoro;

la diffusione di immagini mortificanti e allusive, frutto di montaggio, direttamente riferite a ST è obiettivamente tale da lederne l'onore e il decoro; così pure è a dirsi dell'uso nei suoi confronti dei termini « arpia », « repressa del cazzo », « urticante peggio di una medusa » e « solite stroncate » riferito a sue affermazioni;

non integrano il reato, risolvendosi in forte ma legittima critica, le affermazioni circa la « pessima qualità » di talune produzioni editoriali.

Nel formulare le accuse il Pubblico Ministero fa riferimento alle leggi n. 47/1948 e n. 223/1990 e contesta, senza ulteriore specificazione, la violazione dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 595 cod. pen.

Si deve pertanto ritenere che egli abbia inteso contestare la comunicazione con più persone e l'utilizzazione del mezzo della stampa, omologato alla « rete internet », così definita in imputazione.

Anche al fine di definire il titolo di attribuzione soggettiva delle condotte si deve richiamare in sintesi lo sviluppo della questione dell'uso della Rete come strumento giornalistico.

Nella ricostruzione sinora prevalente in giurisprudenza di merito (*leading case*: G.i.p. Tribunale Oristano, sent. 25 maggio 2000, n. 137) e di legittimità (Cass., Sez. V, n. 1907 del 16 luglio-1° ottobre 2010) si è negata l'assimilabilità della comunicazione giornalistica su Internet a quella tradizionale della carta stampata. L'argomento principe è di tipo testuale, con riferimento al contenuto dell'art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47 e dell'art. 57 cod. pen., ritenendo che l'eventuale assimilazione sarebbe frutto di estensione analogica *in malam partem*, evidentemente inammissibile in campo penale.

A diversa soluzione si perviene ipotizzando che si tratti invece di mera deduzione interpretativa, non analogica, fondata sull'applicazione di un criterio storico sistematico al citato art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47.

Dall'esame dei lavori preparatori, che come è noto risalgono all'Assemblea Costituente nella sua attività di legislazione ordinaria, emergono, nella seduta del 6 dicembre 1947, nell'ambito della discussione sull'art. 2 (attuale art. 1) della legge recante disposizioni sulla stampa, tre passaggi illuminanti: il presidente e relatore Cevolotto si preoccupa di richiamare — in termini di disciplina liberale da riacquistare — la L. 28 giugno 1906 n. 278, che limitava gli interventi repressivi « delle edizioni, degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero »; lo stesso relatore segnala la modifica del testo nel senso di ritenere « stampa » qualsiasi riproduzione ottenuta non con « mezzi meccanico-fisici o chimici » bensì « mec-

canici o chimico-fisici »; il deputato Colitto chiede e ottiene che non si parli di « riproduzioni impresse » bensì, più largamente, « ottenute ».

Tutto ciò segnala la volontà del legislatore di prevedere, a ogni buon fine, una disciplina che potesse tenere conto del superamento della pura e semplice « impressione con mezzi meccanici » (tale era la primigenia espressione del progetto di legge) di gutenberghiana memoria, rispetto ai progressi della meccanica, della fisica, della chimica; questo progresso ha oggi prodotto una forma di editoria, quella su Internet, del tutto identica (e in alcuni casi anche sostitutiva, con quotidiani *on demand*, su *tablet*, editati a domicilio e così via) a quella che produce caratteri impressi su carta; e del resto, a ben vedere, l'informatica e la telematica altro non sono che applicazione combinata di mezzi (di variazioni di stato) meccanici, fisici, chimici; in questo quadro interpretativo la L. 7 marzo 2001, n. 62, non è fonte di « rilettura » della L. 8 febbraio 1948, n. 47, bensì sopravvenienza coerente (nella sua equiparazione tra più prodotti editoriali) con un concetto di stampa idoneo *ab origine* a ricomprendere la sopravvenienza dei quotidiani o periodici — ora normalmente registrati e oggetto di benefici — su Internet.

Se questo è vero, compete peraltro all'interprete attribuire a un sito Internet, sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche, nonché formali (la registrazione) la natura di « stampa ».

Nel caso di specie il sito *www.[...].org* « *http://www.%5B...%5D.org* non ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla « stampa » ma costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante la discussione di temi comuni (valga il richiamo a Cass., III, n. 10535 dell'11 dicembre 2008-10 marzo 2009).

Ne discendono le conseguenze qui rilevanti.

Quanto alla qualificazione del fatto è corretto da parte del Pubblico Ministero parlare di comunicazione con più persone; sussiste l'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen. sotto il profilo dell'utilizzazione di « mezzo di pubblicità », non sotto il profilo dell'essere l'offesa recata « col mezzo della stampa ».

Quanto all'attribuzione soggettiva di responsabilità all'imputata, essa è diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57 ss. cod. pen.; la disponibilità dell'amministrazione del sito Internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l'esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal *dominus*), sia l'inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal *dominus*).

Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale dell'imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti contenuta in un « regolamento » di natura esclusivamente privata per l'utilizzazione del sito (gli autori, semmai concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di identificazione, né sono imputati).

Quanto alla questione, posta dalla difesa, della tardività della querela, portata nel settembre 2010, rispetto al caricamento progressivo sul sito di contenuti offensivi, iniziato in epoca anche di molto precedente, si deve

ritenere che la natura di reato di evento della diffamazione (Cass., Sez. V, 21 giugno-25 luglio 2006, n. 25875, Cass., Sez. V, 4-17 aprile 2008, n. 1597) associata alla tipicità del mezzo faccia sì che la querela debba ritenersi tempestiva in ragione della effettiva percezione dell'offesa da parte della vittima, in occasione dell'accesso ai contenuti del sito.

La specificità del mezzo, e la lesività estrema e protratta derivante dalla recuperabilità dei contenuti diffamatori in ogni successivo momento (anche attraverso motori di ricerca o reindirizzamenti mediante *link* o *social network*) dalla simultaneità degli accessi al sito, dalla possibile non coincidenza di accesso al sito e fruizione del contenuto eventualmente diffamatorio (cliccabile o non, scaricabile o non, pur in presenza di accertato accesso), fanno sì che, in un contemperamento concreto tra applicazioni meramente processuali del principio di *favor rei* e necessità di elevato grado di protezione della vittima, non possa negarsi alla stessa di poter sporgere querela, come è nel caso di specie avvenuto, in epoca successiva al caricamento dei contenuti diffamatori sul sito.

Le conseguenze sanzionatorie dei reati — si tratta di più azioni, unite dall'identità di disegno criminoso — possono essere contenute, in ragione della giovane età dell'imputata e di una sua possibile sottovalutazione delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di qualsiasi lesione dell'altrui personalità morale, tanto più se veicolata dai mezzi di comunicazione, scegliendo la pena pecuniaria e applicando a suo favore le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle sussistenti aggravanti.

La pena base di euro milleottocento di multa, va dunque ridotta a euro milleduecento per le circostanze attenuanti generiche; aumentata di euro trecento per la continuazione, ridotta ai sensi dell'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., per la scelta del rito, a euro mille di multa.

Consegue alla condanna il pagamento delle spese processuali.

L'incensuratezza della condannata consente di concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Conformemente alla richiesta presentata dal difensore di parte civile, va riconosciuto alla stessa il risarcimento del danno morale da reato, quantificabile in euro cinquemila, considerato il turbamento causato al soggetto e alla sua attività imprenditoriale, in non breve arco temporale. Va altresì pronunciata condanna al pagamento in favore della parte civile delle spese di costituzione e giudizio, che si liquidano in euro mille (euro trecentosessanta per la fase di studio, euro seicentoquaranta per la fase decisoria).

P.Q.M. — visti gli artt. 438 ss., 533, 535 cod. proc. pen., dichiara LR responsabile dei reati ascrittile e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminvente di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., la condanna alla pena di euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa, non menzione;

Visti gli artt. 538 ss. cod. proc. pen. condanna LR al risarcimento del danno in favore della parte civile ST, che liquida in euro cinquemila; nonché al pagamento delle spese di costituzione e giudizio che liquida in complessivi euro mille, oltre IVA e CPA.

**IL BLOC CON CONTENUTI
DIFFAMATORI: LA NATURA
DEL MEZZO E
L'ATTRIBUZIONE DELLE
RESPONSABILITÀ**

Il Gip di Varese¹ — con la breve, ma complessa, sentenza in commento — affronta diversi temi, densi di conseguenze nell'area della comunicazione telematica.

Muove dal caso concreto: in un blog, che costituiva un gruppo di settore per scrittori esordienti, era comparso un post dell'imputata che criticava le case editrici cosid-

dette a pagamento; ed a questo erano seguiti commenti gravemente censori degli utenti del sito.

Ne sortiscono diverse questioni e precisamente: l'applicabilità del diritto di critica, la natura di stampato del sito telematico, l'attribuzione della responsabilità per i commenti dei bloggers al rappresentante.

Il giudice affronta ciascun tema risolvendolo, talvolta, distanziandosi dalla prevalente giurisprudenza.

2. Innanzitutto, la sentenza analizza le singole frasi sottoposte alla sua attenzione (e non specificamente contestate nell'imputazione) per verificare quale configuri esercizio del diritto di critica e quale, superandone i confini, travalichi nella diffamazione.

La decisione, a questo riguardo, si mostra interessante per il sottinteso riconoscimento della pertinenza del diritto di critica a qualsiasi cittadino; mentre l'applicabilità del diritto di cronaca o di manifestare il proprio pensiero è contrastata quando un soggetto (diverso dal giornalista) diffonda informazioni vere².

L'opera di analisi e differenziazione svolta dal Gip è ineccepibile, perché distingue le diverse frasi ed ascrive al reato di diffamazione soltanto gli epiteti più aggressivi ed intollerabili, mentre le altre (mere espressioni di giudizi) le considera scriminate. La cernita è attenta e s'impernia, condivisibilmente, sul criterio della continenza. L'unica questione (rilevante per la responsabilità) dipende dalla mancata indicazione di quali frasi siano prodotte direttamente dall'imputata e quali inserite dai bloggers come commento.

3. Il Giudice si pone, quindi, il tema della qualificazione del fatto. Si trattava di diffamazione aggravata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 595. Da tale contestazione la sentenza trae spunto per affrontare nuovamente il tema, che pareva ormai superato, della natura di stampato delle testate telematiche.

In tale percorso si distanzia dalla giurisprudenza di merito e legittimità nonché dalla prevalente dottrina³ le quali hanno considerato come le testate giornalistiche diffuse su Internet non siano assimilabili alla stampa. Ciò, per un insuperabile sbarramento normativo: la definizione

¹ Commenta la decisione: IASELLI, *Offendere tramite il blog è diffamazione aggravata*, *Altalex*, 62844, 16 maggio 2013.

² Per approfondimenti, CORRIAS LU-

CENTE, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in questa *Rivista*, 2000, pag. 601.

³ Citate *infra*.

di stampato espressamente contenuta nell'art. 1 della Legge n. 48 del 1947, secondo la quale si considera stampa: la « riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico chimici in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione ».

Il Gip di Varese, invece, si pone dalla diversa e discutibile prospettiva dell'interpretazione storica, per addivenire ad una soluzione contrapposta. La sentenza ricorda come, nei Lavori preparatori, il relatore avesse sottolineato che l'attuale definizione si diversificava dalla precedente (nella L. n. 278 del 1906) in due punti: dove trattava di riproduzioni « ottenute », anziché « impresse » e dove aveva sostituito il termine mezzi « meccanico-fisici o chimici » con « meccanici o fisico-chimici ». Secondo la sentenza, in tal modo è segnalata la « volontà del legislatore di prevedere ad ogni buon fine una disciplina che potesse tener conto del superamento della pura e semplice "impressione con mezzi meccanici" ... di guttenberghiana memoria, rispetto ai progressi della meccanica, della fisica, della chimica » che « ha oggi prodotto una forma di editoria, quella su Internet, del tutto identica (e in alcuni casi sostitutiva con quotidiani *on demand*, su tablet, editati a domicilio e così via) a quella che produce caratteri impressi su carta ».

Da questa innovativa premessa il Tribunale fa discendere la conseguenza che spetta all'interprete attribuire ad un sito « sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche, nonché formali (la registrazione) la natura di « stampa ». Dall'astratto presupposto indicato, trae la conseguenza corretta che « il sito ... non ha caratteristiche di informazione assimilabili alla stampa ma costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale d'interesse ... mediante la discussione di temi comuni ».

Risolta la fattispecie concreta a giudizio, nel senso che al *blog* è applicabile la sola circostanza aggravante del mezzo di pubblicità prevista dall'art. 595, co. 3, si rende necessario valutare la motivazione nella parte in cui, seppur incidentalmente, perviene a diverse conclusioni per le testate giornalistiche telematiche, in contrasto — come si è rilevato — con la dottrina e la giurisprudenza.

Ai quotidiani diffusi per Internet, infatti, secondo il mio parere, difettano le condizioni per essere equiparati alla stampa. Ed invero, non presentano, come ben enunziato dalla dottrina, le due condizioni essenziali per essere ricondotte alla nozione di stampato scolpita dalla legge sulla stampa. L'art. 1 richiede due presupposti che contemporaneamente devono sussistere:

- a) l'attività di riproduzione tipografica;
- b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività⁴.

⁴ In tal senso: il *leading case*: Cass., Sez. V pen., 17 novembre 2000, n. 4741, in *Cass. pen.*, 2001, pag. 1832 e Cass., Sez. III pen., 10 maggio 2012, n. 23230; Cass., Sez. V pen., 1 ottobre 2012, n. 1907; Gip, Tribunale Oristano, 25 maggio 2000, n. 137. In dottrina *ex pluribus*: ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche*, in questa *Rivista*, 1998, pag. 15;

CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, pag. 259; PICOTTI, *I profili delle comunicazioni illecite via Internet*, in questa *Rivista*, 1999, pag. 299; SEMINARA, *La pirateria su Internet e il diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, pag. 94; BISORI, in *Trattato di diritto penale*, a cura di CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *sub art. 595*, Torino, vol. VIII, pag. 84.

Ebbene, se si considera che il concetto normativo di stampa fa perno su due elementi; l'uno obiettivo: la riproduzione tipografica ottenuta con mezzi fisico-chimici; l'altro teleologico: la destinazione alla pubblicazione, si può notare che questi difettano nella diffusione di notizie per il web. Infatti, il binomio indicato è strettamente correlato: l'indicazione « in qualunque nodo destinate alla pubblicazione » ha come « soggetto indefettibile una riproduzione tipografica »; in più il requisito della pubblicazione « è predicativo della riproduzione tipografica, giacché queste devono esservi destinate »⁵. È agevole, dunque, rilevare che nessuna delle componenti richieste appartiene alle testate telematiche: per esse, la fase della riproduzione tipografica non è necessaria (l'utente può limitarsi a leggerle nel suo computer), ma eventuale ed abbandonata al caso (un lettore che stampi una notizia per le proprie necessità); inoltre, non precede, come nel caso della stampa la diffusione del giornale, ma la segue ed avviene, non per volontà di chi diffonde l'informazione, ma di colui che la riceve.

In più, risulta irrilevante il richiamo operato dalla sentenza all'eventuale registrazione preso il Tribunale della testata telematica, disciplinato dalla Legge n. 62 del 2001 che, secondo la motivazione, costituirebbe « sopravvenienza coerente (nella sua equiparazione tra più prodotti editoriali) con un concetto di stampa idoneo *ab origine* a ricomprendere la sopravvenienza dei quotidiani o periodici — ora normalmente registrati e oggetto di benefici — su Internet ». Va, su tale punto, osservato che se l'assimilazione derivasse dalla legge sulla stampa, come sostenuto dalla sentenza, non vi sarebbe stato bisogno di disposizioni *ad hoc* per prevedere la registrazione, ma quest'obbligo sarebbe stato imposto naturalmente dalla preesistente normativa. Inoltre, va considerato che la legge citata, così come la precedente e la successiva (D.Lgs. n. 70 del 2003), disciplinano le provvidenze all'editoria; ossia hanno introdotto la registrazione dei giornali *on line* ai soli ed eventuali fini di godere dei benefici economici previsti per l'editoria. Ha osservato la Corte di Cassazione che: « la registrazione della testata telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001, n. 62 »⁶.

Gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Varese per giungere ad un'equiparazione fra le testate telematiche e quelle tradizionali appaiono, dunque, non convincenti ed inidonei a superare gli sbarramenti del dato letterale normativo, interpretato correttamente e delle limitate finalità della registrazione per i siti telematici, del tutto discrezionale e non obbligatoria.

Per sottolineare l'impossibilità di un'assimilazione automatica sulla base della normativa vigente, va aggiunto che, nelle ultime legislature, sono stati prodotti numerosi disegni di legge rivolti ad assoggettare le testate telematiche allo stesso trattamento sanzionatorio ora previsto per la stampa. Si tratta, in particolare: della responsabilità del Direttore per omesso controllo colposo dei reati commessi con la pubblicazione e

⁵ Testualmente, l'ancor insuperato ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, pag. 15.

⁶ Cass., Sez. III, 10 maggio 2012,

n. 23230; Cass., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.

della circostanza aggravante prevista, dall'art. 13 della Legge sulla stampa, per la diffamazione connotata dall'attribuzione di un fatto determinato, che prevede la pena massima di 6 anni di reclusione. Costituisce conseguenza, come è evidente, non di poco conto e la cui opportunità va seriamente presa in considerazione. Sennonché tutti i disegni sinora sono abortiti, tanto che recentemente ne è stato presentato un altro: il n. 93 del 2013 del Senato, dal titolo « Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on-line* ». L'art. 1 prevede: l'inserzione di un comma nell'art. 57 del codice penale del seguente tenore. « la disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino entro 24 ore dalla pubblicazione scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati ».

La necessità avvertita diffusamente di prevedere una apposita disciplina per le testate telematiche nega in radice la correttezza della soluzione proposta, pur *incideter tantum*, dal Gip di Varese.

La sentenza in commento, invece, nega rifiuta un'equiparazione con la stampa sia ammissibile attualmente per i *blog* (ossia per la fattispecie concreta che doveva giudicare) in quanto tali siti « non hanno caratteristiche assimilabile alla stampa », ne discende la ritenuta correttezza della contestazione della sola circostanza aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 595, cod. pen.⁷.

4. Dalla qualificazione giuridica del fatto, derivano conseguenze anche in tema di estensione delle responsabilità. Se il *blog* non è ritenuto stampa, non è possibile ipotizzare che il titolare risponda, per omesso controllo, del reato descritto dall'art. 57 cod. pen., se non in forza di un'innammissibile ricorso all'analogia. Sennonché la sentenza in commento aggira l'ostacolo e detta un principio non condivisibile.

Il Gip di Varese, infatti, stabilisce che: « quanto all'attribuzione soggettiva di responsabilità all'imputata essa è diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57 ss. cod. pen.; la disponibilità dell'amministratore del sito Internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l'esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal *dominus*), sia l'inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono genericamente ed incondizionatamente ritenersi approvati dal *dominus*). Nel caso di specie, però, la titolare del *blog* aveva prodotto un Regolamento che attribuiva esclusivamente la responsabilità agli autori dei commenti. Il tribunale ha ritenuto inidoneo il documento a salvaguardare la titolare del sito che, dunque, è stata condannata, oltre che per il proprio post, anche per quelli degli utenti.

⁷ In termini: Cass., Sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535.

Tale decisione si scontra apertamente con il principio di personalità della responsabilità penale e con i presupposti soggettivi del concorso di persone nel reato. La sentenza, apertamente, introduce una forma di responsabilità per mera posizione, senza tenere conto dei necessari profili psicologici. Si tratta di una modalità di attribuzione del reato da altri commesso persino più severa di quella prevista per il Direttore dello stampato. Il dolo del concorso, ossia la consapevolezza dei commenti inseriti da altri, è infatti meramente presunto, senza che venga accertato o richiesto che la titolare del sito ne fosse consapevole e li avesse letti ed approvati. Il fatto non è, invece, scontato — come pare affermare la decisione — infatti, l'imputata ben avrebbe potuto, dopo avere pubblicato il proprio post, aver ignorato e neppure letto gli altrui commenti. Né, pare ammissibile superare questa osservazione attraverso il ragionamento sull'apposizione o meno di filtri nel sito per, che pare aprioristico e ritiene dimostrato il dolo, non come realtà concreta ed effettiva, ma inducendone per illazione l'esistenza da un comportamento (insignificante) antecedente il reato.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE